

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 69 del Consiglio Comunale

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: Revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2017, relativa alla sospensione delle deliberazioni relative al nuovo statuto alla convenzione parasociale di Geas Spa.

L'anno duemiladiciassette addi **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **20.46** nella sala Consiliare di P.zza Cesare Battisti 1 e delle riunioni, a seguito di regolare avviso di convocazione, recapitato a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUN
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

	Assent
X	Giust

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.46 introduce la trattazione sull'oggetto su indicato posto al n. 03 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 9697 del 25/10/2017.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno **- 3 NOV 2017**

All'alto pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2017 con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 e n. 45 del 29/06/2017, di Approvazione ai sensi della D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come recepito nell'Ordinamento provinciale, del nuovo Statuto della Società GEAS Spa, e di Approvazione della convenzione parasociale tra i soci della GEAS Spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che nella seduta del Consiglio comunale del 29 giugno 2017 sono state adottate due deliberazioni finalizzate alla piena trasformazione della Società partecipata "GEAS S.P.A." in società in house,

- la deliberazione n. 44, di Approvazione ai sensi della D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come recepito nell'Ordinamento provinciale, del nuovo Statuto della Società GEAS Spa.

- la deliberazione n. 45, di Approvazione della convenzione parasociale tra i soci della GEAS Spa; Evidenziato

- che successivamente durante approfondimenti svolti per addivenire all'adeguamento normativo della Società E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.a., è emersa la possibile incompatibilità della presenza del Comune ad entrambe le società se aventi nel proprio oggetto anche soltanto alcune attività simili, con rischio dell'illegittimità della doppia partecipazione, questioni che le due Società nel mese di luglio 2017 stavano approfondendo;

- che nel mese di luglio 2017 il Comune aveva programmato di avvalersi di E.s.c.o. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. per un importante investimento in materia di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica, che però dipendeva dal fatto che nel frattempo fosse introdotto un adeguamento normativo delle caratteristiche della società in modo che essa potesse agevolmente operare nell'ambito della più recente normativa in materia profondamente innovata sia in materia di Società (d.lgs. 175/2016 e d.lgs. 100/2017), e sia in materia di appalti pubblici, (d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 56/2017), adeguamento utile più in generale per la funzionalizzazione della Società a tutti i soci per iniziative attuali e future, e l'adeguamento è stato approvato con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2017, sennonchè siccome pareva che vi potesse essere una conflittualità nella partecipazione ad E.s.c.o. BIM e Comuni del Chiese S.P.A, come stava per essere adeguata alla normativa vigente, e quella nella Società Geas S.p.a, per come si era già stabilito di approvarne gli atti per una piena trasformazione "in house" sempre nella seduta del 31 luglio 2017, con deliberazione 58 del 31 luglio 2017 si era ritenuto di evitare che permanessero situazioni incompatibili sospendendo l'esecuzione delle deliberazioni n. 44 e n. 45 del 29 giugno 2017, per attendere che ponderatamente meglio fosse approfondito il ruolo di entrambe le società;

Evidenziato che successivamente portato a termine l'adeguamento normativo per E.s.c.o. BIM e Comuni del Chiese S.P.A., è avvenuta, con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 la Revisione straordinaria delle Partecipazioni del Comune in Società, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, s.m.i. dove, da un lato, si è riconosciuto che la Società G.E.A.S. S.P.A. produce beni e servizi strumentali agli Enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ma si è previsto prudenzialmente che nelle azioni da intraprendere vi fosse l'assestamento dello Statuto, e vi fosse la valutazione di eventuali operazioni di fusioni o altre soluzioni coerenti con il D.lgs. 175/2016 di permanenza della partecipazione nella stessa società G.E.A.S. S.p.a.

Evidenziato che ciò è in linea con quanto dispone l'art. 20, comma 2, lett. c) del D.lgs. 175/2016 che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, quando si rilevino partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Evidenziato che, da informazioni acquisite nel frattempo risulterebbe che la partecipazione ad entrambe le società sia possibile senza che neppure si abbiano modificazioni statutarie, che eliminino la contemporanea previsione dello svolgimento di attività analoghe e similari, se comunque le società svolgono nei fatti anche servizi diversi l'una dall'altra, cosicchè la

partecipazione ad entrambe risulterebbe possibile per il fatto che comunque il Comune potrebbe aver bisogno di ricorrere alle attività di entrambe le società laddove l'una non è in grado di offrire ciò che offre l'altra, sia che ciò avvenga per differenza delle previsioni statutarie, che in concreto per alcuni aspetti c'è, sia laddove avvenga per diversità delle attività effettivamente esercitate dalle Società e messe a disposizione dei Soci;

Rilevato che di fatto le società esercitano attività diverse, e che a quanto risulta non sarebbe possibile nell'immediatezza ottenere dall'una, quello che sarebbe possibile ottenere dall'altra, e ritenuto che comunque ferma restando la possibilità di approfondire questo tema per stabilire se continuare a partecipare o meno a GEAS S.P.A., si ritiene per il momento che sussistono elementi di non totale sovrappponibilità delle attività svolte dall'una società con l'altra, in parte per previsioni statutarie, ed in parte per la situazione fattuale;

Rilevato che comunque è particolarmente importante per la reale funzionalità di GEAS S.P.A., e perché essa possa porsi come corretto strumento per le finalità degli Enti partecipanti che essa possa portare a termine il processo di adeguamento del proprio statuto, che è presupposto necessario perché la Società possa effettivamente porsi al servizio dei Comuni partecipanti con appropriatezza e nel rispetto delle prerogative di tutti i partecipanti stessi;

Evidenziato che comunque già ora sono delineabili dei campi di azione specifici delle due società perché GEAS S.P.A., offre da anni alcuni servizi in materia di gestione degli impianti idrici, che si spera possa essere ampiamente potenziata, mentre invece per E.s.c.o. BIM e Comuni del Chiese S.P.A., ha operato prettamente in altri settori, tra i quali di particolare importanza nel settore della costruzione e gestione di impianti elettrici;

Ritenuto quindi che il consentire a GEAS S.P.A., di concludere la propria trasformazione sia già la principale operazione di razionalizzazione alla quale per quest'anno si possa e si debba procedere, con l'intento così per il momento di mantenere la partecipazione per rilevare l'anno prossimo, quando si dovrà provvedere alle nuove scelte effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, quali servizi, nella nuova forma essa sarà in grado di provvedere a favore del Comune che non siano un sostanziale duplicato dei servizi offerte da altre società partecipate, come risulterebbe poter essere ora;

Ritenuto quindi di revocare le deliberazioni sospese perché la Società possa pienamente trasformarsi nel nuovo assetto "in house";

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 29, 39, 68, 79 ed 81;

Sentita l'illustrazione dettagliata del Sindaco e le ragioni che l'hanno indotto a preferire di mantenere la partecipazione in Geas S.P.a. nonostante altri Comuni della Valle del Chiese abbiano optato di cessare la partecipazione;

Sentiti alcuni interventi particolarmente critici dei Consiglieri del Gruppo "RBBL Civica Futura" il cui capogruppo Ivan Bazzoli, menziona le linee guida in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione e ritiene che occorre evitare di mantenere la partecipazione in Geas S.p.a. che può comportare un non rispetto delle regole in materia di società partecipate, tantopiù che da notizie a Lui note si prospetta il fatto che la Società E.s.c.o. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. su richiesta di un Comune partecipante, possa incominciare a fornire ai Comuni servizi che potrebbe fornire Geas S.p.a;

Sentito il Sindaco, che da un lato è scettico circa il fatto che in breve E.s.c.o. BIM possa fornire al Comune servizi che ci si aspetta invece potranno essere servizi da Geas S.p.a, come ad es. servizi in materia di gestione degli acquedotti, e ritiene che il permettere a Geas S.p.a di concludere la propria trasformazione in pieno con le caratteristiche di società in House secondo l'ordinamento vigente, sia il modo consono per permettere alla società di partire nel

fornire ai Comuni i servizi che da essa ci si attendono e che l'altra società non fornisce, se poi ci saranno ostacoli si potrà sempre sciogliere più avanti la partecipazione;
Sentito il Vicesindaco Valerio Bonazza che ritiene che comunque occorre cogliere l'opportunità di avvalersi dei servizi di Geas S.P.a.,
Sentito il Consigliere Raffaele Armani che dichiara il proprio favore a rimanere in Geas S.P.a, e mostra perplessità per le decisioni dei Sindaci del Chiese dei Comuni che hanno deliberato di cedere la partecipazione in tale società;
A voti favorevoli dodici, e contrari due (i Consiglieri Ivan Bazzoli e Walter Rubinelli), palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di revocare per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2017, con la quale si è disposta la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale
 - n. 44 del 29 giugno 2017, di Approvazione ai sensi della D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come recepito nell'Ordinamento provinciale, del nuovo Statuto della Società GEAS Spa.
 - n. 45 del 29 giugno 2017, di Approvazione della convenzione parasociale tra i soci della GEAS Spa;
2. Di procedere quindi a compiere tutti gli atti necessari perché le stesse deliberazione siano attuate ed eseguite;
3. Di dichiarare, a voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dare chiarezza operativa su operazioni societarie che coinvolgono numerosi comuni e devono concludersi in un quadro di chiarezza entro fine anno;
4. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (ricorso alternativo al precedente).

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2017 con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 e n. 45 del 29/06/2017, di Approvazione ai sensi della D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come recepito nell'Ordinamento provinciale, del nuovo Statuto della Società GEAS Spa, e di Approvazione della convenzione parasociale tra i soci della GEAS Spa.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. *Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 15/10/2017



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 31.07.17 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TUDARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Luigi Bruno Bianchi



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li, 2/11/2014

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo